

N. R.G. 14938/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto
dott. Alessia Busato
dott. Angelica Castellani

Presidente
Giudice est.
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **14938/2015** promossa da:

T.V.B. TERMO VENTILAZIONE BRESCIANA S.R.L., C.F. 00274300177, con il patrocinio dell'AVV. CARUSO GIAMPIERO e dell'AVV. DE' MEDICI RICCARDO, elettivamente domiciliata in Brescia, via Cefalonia, 55 presso lo studio dei difensori.

ATTRICE

Contro

AIRLAB S.R.L., C.F. 03639790983, con il patrocinio dell'AVV. LITRICO SALVATORE

ROBERTO GABELLA, C.F. GBLRRT68M09L339M, con il patrocinio dell'AVV. RESTI MARIA ANTONIETTA, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Per T.V.B. Termo Ventilazione Bresciana s.r.l.

In via principale nel merito:

Accertare e dichiarare, in concorso tra loro, le responsabilità in capo alla società Airlab S.r.l. e al Presidente del

Consiglio di Amministrazione (nonché socio della società attrice) Sig. Roberto Gabella per aver posto in essere atti

di concorrenza sleale ex art 2498 c.c. n. 3 così come meglio descritti in narrativa;



per l'effetto:

1- Inibire alla società Airlab S.r.l. e al Sig. Roberto Gabella l'ulteriore prosecuzione di tali atti ed in particolare

l'indebita utilizzazione di informazioni e know how illecitamente sottratti alla società attrice e inibire la
2- prosecuzione di attività di sviamento di clientela, storno di dipendenti e denigrazione della società nei confronti

di soggetti terzi;

3- condannare genericamente ex art 278 c.p.c., in via solidale tra loro, Airlab s.r.l. e il Sig. Roberto Gabella,

per tutti i motivi dedotti in narrativa al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti da parte della società attrice,

rinviano con ordinanza la prosecuzione del giudizio relativo alla quantificazione del risarcimento del danno

sofferto e, se del caso, condannare in via solidale tra loro Airlab S.r.l. e il Sig. Roberto Gabella, al pagamento

di una somma a titolo di provvisoria che il Giudice adito riterrà congrua nei limiti della quantità

per cui ritenga già raggiunta la prova;

4- condannare il Sig. Roberto Gabella all'esclusione della sua partecipazione sociale in TVB S.r.l., pari al valore del 2% del patrimonio sociale per tutti i motivi dedotti in narrativa, da cedere in prelazione

ai soci della società con obbligo di acquisto della quota al valore di mercato così come quantificabile ex art. 2473 c.c. da consulente tecnico nominato dal Tribunale di Brescia, stabilendone i tempi e le modalità di esecuzione;

5- disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza sui quotidiani a tiratura locale Giornale di Brescia e Bresciaoggi e sul quotidiano a tiratura nazionale Il Sole 24 ore, in due edizioni consecutive, a caratteri doppi del normale, a cura della società attrice ed a spese dei convenuti.

In ogni caso:

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Per Arilab s.r.l.

In via preliminare:

- accertata e riconosciuta l'insussistenza dei presupposti di legge, rigettare ogni richiesta di tutela inibitoria e provvisoria;

Nel merito:

- accertata e riconosciuta l'insussistenza di qualsivoglia pratica di concorrenza sleale in capo ai convenuti, rigettare ogni domanda, anche risarcitoria, proposta dall'attrice, siccome infondata in fatto e diritto;

- dichiarare e riconoscere la natura temeraria della lite proposta dall'attrice e per l'effetto condannarla al pagamento del risarcimento del danno ex art.96 co.2 c.p.c. nella misura che il Giudice vorrà liquidare anche in via equitativa;



- in ogni caso, con il favore delle spese di lite.

Per Roberto Gabella

1) In via preliminare, respingere la domanda attorea in quanto insussistenti i presupposti per la richiesta di tutela inibitoria e provvisionale.

2) Previo accertamento della insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2958 c.c., rigettare in ogni caso integralmente tutte le domande avverse e segnatamente anche le istanze inibitorie e la richiesta di provvisionale, nonché di pubblicazione dell'emananda sentenza.

3) In ogni caso respingere ogni domanda di condanna nei confronti dei convenuti Roberto Gabella e Airlab Srl, per presunti danni, insussistenti e comunque non provati.

4) Respingere la domanda di esclusione di Roberto Gabella dalla T.V.B. Srl, con cessione della quota del 2% ai soci, in quanto non sussistono i presupposti di legge e statuari per disporla.

5) Rigettare le istanze istruttorie formulate, in quanto del tutto inconferenti.

6) Con ogni riserva di merito e con espressa riserva di articolare capitoli di prova sulle circostanze di cui in fatto, di indicare testi con richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante di T.V.B. srl, sui capitoli che verranno riportati specificamente nelle memorie a ciò preposte. Si chiede l'esibizione della documentazione relativa ai contratti stipulati dalla società attrice nel corso del 2014 e del 2015.

7) Con condanna dell'attore alla risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa trattandosi di lite temeraria.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento l'attrice, premesso di essere società operativa nel settore della costruzione e realizzazione di apparecchi e impianti per termoventilazione, allegava che il convenuto **Roberto Gabella, in data 20.05.2003 era stato nominato amministratore della società**, occupandosi degli aspetti tecnici dell'azienda, specializzandosi nel know how aziendale ed intrattenendo i contatti con i clienti della società, avendo accesso a tutta la documentazione aziendale considerata riservata.

Precisava inoltre che in data **15.01.2009 era stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione di T.V.B. s.r.l.** nelle persone di Francesco Gabella quale presidente, Roberto Gabella, quale vice presidente e Luigi Gabella, quale consigliere e che, in data 03.03.2014, il consiglio di amministrazione deliberava l'adozione di un nuovo statuto sociale, nonché la revoca degli amministratori consiglieri Roberto e Francesco Gabella, contestualmente nominando quale amministratore unico della società il sig. Luigi Gabella, padre di Roberto e Francesco.

Tanto premesso, allegava che il convenuto, amministratore della società dal 2003 sino al 2014 e detentore della quota sociale pari al 2%, in data 09.07.2014 aveva costituito la Airlab s.r.l., società concorrente a pieno titolo di T.V.B. s.r.l., avente ad oggetto sociale la costruzione, realizzazione, assistenza e manutenzione di impianti ed apparecchi di condizionamento, riscaldamento, termoventilazione e climatizzazione ponendo in essere pratiche gravemente lesive della concorrenza.



In particolare rilevava che il convenuto, avendo rivestito la carica di amministratore di T.V.B. s.r.l. sino a poco tempo prima della costituzione della società convenuta, aveva potuto beneficiare in via diretta di tutte le informazioni e documentazioni tecniche, utilizzate per la società neocostituita, avendo anche sottratto un computer aziendale, contenente informazioni societarie riservate.

Allegava altresì di aver subito un gravissimo danno in termini di fatturato annuo a causa della sottrazione del maggiore cliente Ma.Vi. s.r.l. che risultava far parte della compagine sociale di Airlab.

Lamentava inoltre lo storno di quattro dipendenti, che avevano rassegnato le dimissioni da T.V.B. s.r.l. nei mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015, precisando che il convenuto aveva deciso scientemente di sottrarre dipendenti in possesso di specificità necessarie allo sviluppo di una società avente il medesimo oggetto sociale e che aveva posto in essere una vera e propria attività illecita, contattando ulteriori dipendenti, al fine di acquisire i segreti ed il know how della società costituita dal padre.

Allegava ulteriormente che il sig. Roberto Gabella aveva a più riprese gettato discredito nei confronti di T.V.B s.r.l., definendola società obsoleta e non più idonea ad affrontare le sfide del mercato e che, nel marzo 2015, era stata recapitata una missiva anonima, contenente invettive fantasiose, volte a gettare discredito sulla compagine sociale.

Tutto ciò premesso, allegata la sussistenza dell'*animus nocendi* in capo al convenuto in ordine ai lamentati comportamenti tenuti, chiedeva di accertare la responsabilità della società Airlab s.r.l. del sig. Roberto Gabella per avere posto in essere atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, comma primo, n. 3 cod. civ. chiedendo che fosse inibito ai convenuti l'ulteriore prosecuzione di attività di sviamento di clientela, storno di dipendenti e denigrazione della società nei confronti di soggetti terzi; che fosse pronunciata sentenza generica ai sensi dell'art. 278 c.p.c. di condanna dei convenuti in via solidale al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti, rinviando con ordinanza la prosecuzione del giudizio relativo alla quantificazione del risarcimento del danno sofferto e, se del caso, con condanna dei convenuti in via solidale al pagamento di una somma a titolo provvisoria. Chiedeva altresì che fosse dichiarata l'esclusione del sig. Roberto Gabella dalla sua partecipazione sociale in T.V.B. s.r.l., da concedersi in prelazione ai soci della società, con obbligo di acquisto della quota al valore di mercato così come quantificato ai sensi dell'art. 2473 cod. civ. da consulente tecnico nominato dal Tribunale di Brescia; con pubblicazione dell'emananda sentenza.

Si costituiva Airlab s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Roberto Gabella, la quale allegava che la società attrice – azienda a piena conduzione familiare con quote intestate al padre, sig. Luigi Gabella (96%) ed ai figli, sig. Roberto e Francesco (2% ciascuno) – al 31.12.2012 versava in una situazione di gravi insoluti da parte di alcuni clienti procacciati dal sig. Francesco Gabella, tale da rendere necessario il rientro in azienda del sig. Luigi Gabella. Allegava che, all'epoca, era stata proposta una scissione della T.V.B. s.r.l. da parte del sig. Francesco Gabella e che nell'agosto 2013 il sig. Luigi Gabella aveva sottoscritto una dichiarazione olografa con cui aveva formalizzato la propria intenzione di dividere l'azienda in parti uguali tra i suoi figli, ma che, successivamente, aveva mutato il proprio intendimento, proponendo ai figli di rilevare uno solo di loro l'azienda e di liquidare le quote degli altri due soci.

Continuava la convenuta allegando che, in tale contesto, il sig. Roberto Gabella aveva proposto al sig. Francesco Mancani, legale rappresentante di Ma.Vi. Installazioni s.r.l., cliente della società attrice, di valutare la possibilità di rilevare le quote del padre e del fratello in T.V.B s.r.l. con l'obiettivo di creare una struttura che si occupasse della produzione, fornitura e posa di canalizzazioni industriali.



Precisava che la stessa Ma.Vi. Installazioni s.r.l. aveva subito fortissimi disagi in forza dell'aggravamento dei prezzi e della modifica di pregressi accordi relativi alle forniture in corso da parte di T.V.B. s.r.l.

Evidenziava, tuttavia, che dopo mesi di trattative condotte direttamente con l'amministratore unico della società attrice, quest'ultimo le aveva interrotte in maniera ingiustificata, anche a fronte delle imposizioni del figlio Francesco, che pretendeva di essere il solo a gestire liberamente l'azienda, fruendo di tutti i benefit sino ad allora riconosciuti.

Tanto rilevato, allegava di essere società caratterizzata dalla complementarità dei ruoli dei due soci Roberto Gabella e Ma.Vi. Installazioni s.r.l. e che l'esigenza di individuare la propria sede nella provincia di Brescia vicino casa di Roberto Gabella e nelle casuali vicinanze della sede della società attrice era legata alla necessità di provvedere all'avvio ed alla gestione della società neocostituita nonché alla posizione strategica, facile e comoda da raggiungere da varie aree di provenienza.

Adduceva di avere avviato la propria attività a fine febbraio 2015, di avere avuto quale cliente quasi esclusivamente il proprio socio Ma.Vi Installazioni s.r.l. e che la scelta di operare nel medesimo settore merceologico dell'attrice nasceva dall'esigenza di dare una nuova collocazione sul mercato del lavoro a Roberto Gabella e ad assicurare a Ma.Vi. Installazioni s.r.l. la possibilità di procurarsi in proprio le forniture di cui abbisogna. **Precisava inoltre che la società attrice era circondata da aziende aventi il medesimo oggetto sociale, essendo tale attività molto diffusa nella Provincia di Brescia.**

Allegava peraltro che, quanto a qualità e caratteristiche del prodotto finito, il canale realizzato da Airlab recava un'incostatura diversa rispetto a quello della società attrice, caratteristica che lo rendeva più robusto.

Con riferimento all'asserita sussistenza di responsabilità per avere sviato la clientela di T.V.B s.r.l. deduceva la genericità e conseguente infondatezza delle doglianze attoree, non essendo stato fatto alcun riferimento in ordine a presunti clienti di T.V.B. s.r.l. dirottati da Airlab s.r.l. oltre a Ma.Vi. Installazioni s.r.l. che ne era socia.

Quanto invece al lamentato storno di quattro dipendenti, allegava che **questi ultimi avevano scelto di licenziarsi volontariamente dalla società attrice, che si trattava, in ogni caso, di soggetti del tutto sostituibili, scelti per le loro capacità e competenze e non per acquisire segreti custoditi da T.V.B s.r.l.**

Allegava altresì che non si era fatta alcuna menzione della sig.ra Cucchi Marzia, compagna di Gabella Roberto, anch'essa dipendente di T.V.B s.r.l. con maggiore anzianità di servizio e passata ad Airlab dopo essere stata licenziata nel luglio 2015.

Sulla presunta attività denigratoria contro la società attrice rilevava invece come un simile comportamento dovesse attribuirsi al legale rappresentante di T.V.B. s.r.l. il quale aveva contattato fornitori di macchinari e materie prime, gettando discredito su Airlab s.r.l.

Ribadiva ulteriormente di non avere mai acquisito o indebitamente utilizzato informazioni segrete o riservate della società attrice.

Tutto ciò allegato, dedotta la genericità delle richieste di tutela inibitoria formulate dall'attrice, contestato altresì il quantum della richiesta risarcitoria, chiedeva, in via preliminare, il rigetto di ogni richiesta di tutela inibitoria e provvisoria, nel merito, il rigetto di ogni domanda attorea anche risarcitoria in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché la condanna di parte attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma secondo, c.p.c., nella misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, in ogni caso, con favore delle spese di lite.

Si costituiva Roberto Gabella, il quale, in totale adesione delle difese della società convenuta, rilevava come nell'atto di citazione non si facesse menzione alcuna dei complessi rapporti intercorsi tra le parti, nonché del mobbing perpetrato in suo danno ad opera del padre Luigi Gabella e del fratello Francesco e



deduceva l'infondatezza delle pretese attoree, in considerazione dell'insussistenza dei presupposti previsti per l'azione intrapresa.

Sul preteso storno di dipendenti allegava che i dipendenti in esame avevano posizioni lavorative prive di specificità aziendale e che erano del tutto sostituibili, circostanza confermata dal fatto che tutti avevano ricevuto una temporanea sospensione dell'attività lavorativa presso TVB sia per ferie imposte dall'azienda sia in periodo di G.I.Co. e di contratto di solidarietà. In relazione all'asserita sottrazione di clientela osservava che l'unico cliente che la società convenuta avrebbe acquisito era Ma.Vi, Installazioni s.r.l., socia al 45% di Airlab s.r.l., che aveva liberamente valutato di non avvalersi più dei servizi forniti da parte attrice al fine di ampliare la propria attività, dedicandosi alla produzione, circostanza nota al sig. Lugì Gabella, con cui erano intercorse delle trattative volte all'acquisizione di T.V.B. s.r.l. Allegava, in ogni caso, che dal fatturato di Airlab s.r.l. potevano evincersi che, oltre a Ma.Vi. s.r.l., vi erano solo sette clienti, nessuno dei quali aveva mai intrattenuto rapporti commerciali con l'attrice.

In ordine alla lamentata sottrazione del computer, allegava che il bene era di sua esclusiva proprietà e precisava che il sistema operativo dell'apparecchio era incompatibile con il sistema gestionale per la contabilità di cui era dotata la società attrice.

Sulla pretesa vicinanza territoriale tra le due aziende, allegava la presenza, nelle prossimità della sede di parte attrice, di numerose altre società aventi il medesimo oggetto sociale, nei cui confronti non è mai stata promossa alcuna azione di concorrenza sleale.

Allegava ulteriormente di essere stato egli stesso destinatario di atti di emarginazione e mortificazione posti in essere dal padre e dal fratello, vedendosi costretto a presentare ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di accedere ai libri sociali e ai documenti relativi all'amministrazione.

Continuava il convenuto adducendo che la società attrice non aveva certamente subito penalizzazioni dalla costituzione di Airlab s.r.l., stante la sottoscrizione di ben due contratti di rete d'impresa con società aventi lo stesso oggetto sociale, nonché le diverse caratteristiche del prodotto finito della società convenuta, più robusto e resistente.

Deduceva infine l'assoluta infondatezza della domanda attorea relativa al comportamento diffamatorio attribuitogli, nonché l'improponibilità della domanda relativa all'esclusione da T.V.B. s.r.l. in assenza nello statuto di previsioni relative a cause di esclusione dei soci.

Tutto ciò premesso, chiedeva l'integrale rigetto delle domande avversari, nonché la condanna di parte attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con integrale rifusione di spese e competenze.

Parte attrice lamenta, nella sostanza, la responsabilità dei convenuti, ai sensi dell'art. 2598, comma primo, n. 3 cod. civ., per avere essi adottato pratiche di concorrenza sleale, concretizzatesi nella sottrazione di informazioni aziendali di natura riservata (sia di natura commerciale che tecnica), nello storno di dipendenti, nello sviamento di clientela e in attività denigratoria.

Pur sussistendo indubbiamente un rapporto di concorrenzialità tra i due operatori in conflitto, trattandosi di società operanti nel medesimo settore di mercato, circostanza non contestata dalle parti, alla luce di quanto emerso all'esito dell'istruttoria disposta in corso di causa, ritiene questo Tribunale che le contestazioni mosse nei confronti dei convenuti non possano essere qualificate come pratiche lesive della concorrenza.

In primo luogo e in linea generale **deve escludersi che al convenuto Gabella, che all'epoca della costituzione della società convenuta era mero socio dell'attrice al 2%, fosse preclusa la possibilità di**



intraprendere un'attività economica concorrente con l'attrice. Né tale preclusione può derivare dall'aver rivestito la carica di amministratore dell'attrice. In assenza di limitazioni convenzionali, non sussistenti nel caso in esame, l'ex amministratore di una società, analogamente all'ex dipendente, può ben intraprendere un'attività lavorativa nel medesimo settore nel quale operava quale amministratore o dipendente è ciò per non veder azzerata la professionalità acquisita. In tale contesto non può neppure ritenersi che sia di per se stesso contrario a correttezza il fatto che l'ex amministratore intrattenga rapporti commerciali con un cliente della società già amministrata qualora non vi sia la prova che tali rapporti siano conseguenza di un diverso comportamento scorretto (derivante ad esempio dall'acquisizione di notizie riservate, da attività denigratoria o altro). Nel caso in esame non è emerso alcun comportamento scorretto nel senso sopra delineato nella decisione di Roberto Gabella di contattare Ma. Vi. Installazioni s.r.l., cliente dell'attrice, al fine di rilevare la società attrice e, stante l'esito sfavorevole della trattativa, al fine di costituire una nuova realtà imprenditoriale, sia attività illecita.

Le stesse risultanze probatorie confermano che la scelta di Ma. Vi. Installazioni s.r.l. di far parte della compagine sociale della convenuta è stata dettata da scelte di mera natura imprenditoriale, a fronte di un improvviso aumento dei prezzi da parte di T.V.B. s.r.l. nonché all'esito della interruzione di una trattativa intrapresa unitamente al convenuto Gabella volta ad acquisire la società attrice. Sul punto dirimenti sono le dichiarazioni resa da Gabella Luigi, legale rappresentante della convenuta in sede di interpello il quale ha riferito *"i rapporti con Ma.Vi. Installazioni s.r.l. si sono svolti senza problemi sino a che non ho deciso di aumentare il prezzo delle forniture successive, nonostante le resistenze di mio figlio Roberto Gabella il quale temporeggiava sostenendo che i conti dovessero essere fatti a fine anno. A fronte della mia decisione di aumentare i prezzi, Ma.Vi. Installazioni s.r.l. ha cessato di rifornirsi da noi"*.

Tanto premesso e passando quindi all'esame dei singoli comportamenti di concorrenza sleale parte attrice lamenta la sottrazione di informazioni aziendali menzionando sia il know how tecnico che dati commerciali relativi ai clienti. Sotto il primo profilo vi è da rilevare come parte attrice faccia solo generico riferimento al proprio know how. Non è mai stato neppure sommariamente indicato in che cosa sarebbe consistito il know how tecnico illecitamente sottratto e impiegato dai convenuti. L'unico riferimento concreto è costituito dal fatto che entrambe le società utilizzerebbero il macchinario di marca "Firmac" per la realizzazione di un prodotto provvisto di una specifica flangia "bugnata". Peraltro non è stato mai neppure allegato che le modalità di utilizzo di tale macchinario (prodotto e commercializzato da terzi non in esclusiva per l'attrice) costituiscono know how proprio dell'attrice piuttosto che mera esplicitazione delle consuete modalità di utilizzo comunicate dal produttore del macchinario.

L'indebita acquisizione e utilizzazione di informazioni commerciali deve essere valutata congiuntamente al lamentato storno di clienti in quanto, in ipotesi di parte attrice, tali informazioni sarebbero state utilizzate per operare lo storno.

Sotto tale profilo è certamente presumibile che il convenuto Roberto Gabella, per molti anni membro del consiglio di amministrazione dell'attrice, abbia avuto accesso alle informazioni commerciali della stessa; non vi è invece alcuna prova che questi se ne sia appropriato né che le abbia utilizzate.

L'unico elemento prospettato dall'attrice a sostegno dell'appropriazione e dell'utilizzo indebito delle informazioni sarebbe costituito dalla sottrazione di un computer aziendale ad opera del convenuto sul quale, in tesi di parte attrice, sarebbero stati salvati i dati costituenti il know how commerciale che avrebbe permesso lo storno di clienti.



Nessuna prova è stata offerta in merito alla sottrazione di un computer aziendale.

A fronte delle contestazioni del convenuto Gabella, che ha allegato di aver prelevato degli uffici aziendali un computer personale non compatibile con il server in uso all'azienda, nulla è stato dedotto. Né è stata offerta prova che tale computer conservasse in memoria dati aziendali.

Quanto allo storno di clienti dalla stessa allegazione di parte attrice l'unico cliente effettivamente stornato sarebbe Ma. Vi. Installazioni s.r.l. Con la seconda memoria ex art. 183 comma Vi c.p.c. Roberto Gabella precisa che anche il cliente dell'attrice, Emmeti Air System s.r.l., si era rivolto spontaneamente a Airlab a seguito di forti dissapori con Francesco Gabella.

In ogni caso è evidente che, anche se così fosse, il mero passaggio di due soli clienti dall'attrice alla convenuta non è elemento sintomatico dell'accaparramento di clienti utilizzando informazioni commerciali riservate men che meno può costituire di per se stesso illecito poiché *“mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro”* (cfr. C. Cass. 12681/2007).

L'acquisizione di soli due clienti della società originariamente gestita non può certo ritenersi sistematica.

Anche l'inoltro di brochure dimostrative di Airlab s.r.l. agli stessi clienti T.V.B. s.r.l. è circostanza di dubbia qualificazione in termine di illecito e rimasta priva di riscontro probatorio.

Con riguardo al presunto storno di dipendenti l'attrice allegava che il sig. Roberto Gabella avrebbe sottratto i dipendenti Baresi Emanuele, Molteni Fabio, Galelli Gianluigi e Singh Surinder, con modalità intrinsecamente contrarie ai principi della correttezza professionale, denigrando la società della quale era stato amministratore.

Come insegna la Suprema Corte *“lo storno dei dipendenti di impresa concorrente costituisce atto di concorrenza sleale allorché sia perseguito il risultato di crearsi un vantaggio competitivo a danno di quest'ultima tramite una strategia diretta ad acquisire uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona determinata, svuotando l'organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative mediante sottrazione del modus operandi dei propri dipendenti, delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi acquisite, nonché dell'immagine in sé di operatori di un certo settore”* (cfr C. Cass. n. 94/2017).

Tale intento di disgregare, disorganizzare, o, comunque, diminuire l'efficienza dell'altrui impresa non può essere rinvenuto nel caso in esame, in considerazione dell'assenza di elementi probatori del c.d. *animus nocendi* in capo al convenuto Roberto Gabella, nonché di indici da cui poter affermare che il passaggio di lavoratori dalla società attrice ad Airlab s.r.l. sia avvenuto illegittimamente.

Considerata l'assenza di allegazioni relative al numero complessivo dei dipendenti di T.V.B. s.r.l. e dell'eventuale rapporto gerarchico che li lega, elementi necessari per poter valutare eventuali effetti paralizzanti della rete attrice, il lamentato storno appare di per sé irrilevante sotto il profilo del numero dei dipendenti passati ad Airlab s.r.l.

La contestazione perde ancor più di rilevanza in considerazione della totale assenza di una qualificazione tecnica dei dipendenti stornati, soggetti agevolmente sostituibili. Dei quattro dipendenti “stornati” uno aveva la qualifica di magazziniere e uno di autista. E invece rimasto privo di qualsivoglia riscontro probatorio quanto allegato dall'attrice in merito alla qualifica di operai



specializzati nella realizzazione di particolari canalizzazioni con flangia FIRMAC degli ulteriori due dipendenti.

Ulteriore conforto della sostituibilità emerge dai documenti da 10 a 13 allegati all'atto costitutivo della società convenuta, dai quali si evince che tali dipendenti erano stati sottoposti in un primo periodo in contratto di solidarietà e successivamente in cassa integrazione.

Tale ultima circostanza è emersa anche in sede di istruttoria orale. In particolare, il teste Fabio Molteni, operaio presso la società convenuta e in precedenza dipendente di T.V.B. s.r.l. in qualità di autista ha affermato di essere stato lasciato in più occasioni in cassa integrazione e successivamente chiamato per sostituzioni da parte del rappresentante legale dell'attrice e che tale situazione l'aveva indotto alla ricerca di una nuova occupazione. Riferiva altresì il teste di essere venuto a conoscenza da altri dipendenti della società attrice del fatto che il sig. Roberto Gabella stava per aprire una nuova attività nel medesimo settore e che le condizioni di lavoro in cui versava all'epoca l'avevano indotto alla ricerca di una nuova occupazione, motivo per cui aveva contattato di sua spontanea volontà il convenuto.

Una simile versione dei fatti è stata confermata anche dalla deposizione del teste Baresi Emanuele, dipendente della società attrice sino al 2015 il quale asseriva: "mi sono licenziato da TVB in quanto vedevo che quest'ultima non navigava in buone acque. Ricordo in particolare che il supermercato vicino non aveva pagato TVB per i lavori da quest'ultima svolti e che c'erano alcuni miei colleghi in cassa integrazione. Io stesso sono stato in cassa integrazione per un paio di volte".

Pertanto, la trasmigrazione di dipendenti dalla società attrice alla convenuta costituisce all'evidenza un'attività lecita, frutto di dinamiche fisiologiche del mercato, risultandone espressione anche eventuali tentativi di storno – emersi in sede di istruttoria orale dalle deposizioni dei sig.ri Parolini Cristian e Modenese Cristian – che, come è pacifico, per integrare un atto di concorrenza sleale devono essere potenzialmente idonei a pregiudicare l'altrui azienda.

Quanto all'asserita attività denigratoria posta in essere dal convenuto Roberto Gabella non è stato offerto alcun sostegno probatorio all'allegazione relativa alla diffusione di notizie screditanti o apprezzamenti inerenti ai servizi e all'attività, idonei ad incidere in maniera negativa sulla reputazione commerciale della società attrice. A nulla rilevano in questa sede eventuali notizie riguardanti le dinamiche familiari o i comportamenti delle parti, prive di qualsiasi attinenza con le qualità imprenditoriali dei soggetti coinvolti nella presente controversia.

È parimenti priva di fondamento la domanda di esclusione del socio da T.V.B. s.r.l., non essendo prevista nello statuto dell'attrice alcuna specifica ipotesi di esclusione del socio né sussistendo i presupposti di cui all'art. 2466 cod. civ. unica ipotesi di esclusione del socio normativamente prevista.

Le spese legali seguono la soccombenza e in assenza di nota vengono liquidate in euro 13.430,00 per compenso oltre rimborso forfettario e accessori di legge a favore di ciascuna parte convenuta.

Non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., che "esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto



vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. C. Cass. 9912/18).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:

rigetta le domande di parte attrice;

condanna l'attrice a tenere indenne parti convenute delle spese legali liquidate in euro 13.430,00 per compenso oltre rimborso forfettario e accessori di legge a favore di ciascuna parte convenuta.

Brescia, 24 giugno 2019

Il Giudice rel.
Alessia Busato

Il Presidente
Raffaele del Porto

